

1342/05

ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Antonio SAGGIO - Presidente -
- Dott. Renato RORDORF - Rel. Consigliere -
- Dott. Gianfranco GILARDI - Consigliere -
- Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
- Dott. Aniello NAPPI - Consigliere -

Oggetto
Fallimento

R.G.N. 4548/02

Cron. 1342

Rep. 225

Ud.23/11/04

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VAL GARDENA 3, presso l'avvocato LUCIO DE ANGELIS, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO BARBIERI, giusta procura speciale per Notaio Mario Liguori di Roma, rep 127592 del 01.02.02;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO ASPIRAL DI GROSSI ALDO, in persona del Curatore Avvocato Bruno Pettinari, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SARACINI 11, presso l'avvocato

2004

2566



ALBERTO PANUNZI, rappresentato e difeso dall'avvocato
GIAN CLAUDIO LUZI, giusta procura in calce al
controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto del Tribunale di CAMERINO,
depositato il 22/10/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/11/2004 dal Consigliere Dott. Renato
RORDORF;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

Nel corso della procedura di fallimento del sig.
Aldo Grossi, pendente dinanzi al tribunale di Camerino,
il giudice delegato ha reso esecutivo un piano di ri-
parto parziale, predisposto dal curatore, disattendendo
le osservazioni con cui la Banca Nazionale del Lavoro
aveva chiesto fosse collocato al rango privilegiato un
proprio credito di £. 394.545.261, che in precedenza
era stato iscritto allo stato passivo del fallimento
come chirografario, ma che detta banca sosteneva in
realtà essere assistito da ipoteca.

Avverso il suindicato decreto del giudice delegato
la Banca Nazionale del Lavoro ha proposto ricorso per



cassazione, cui resiste con controricorso la curatela del fallimento.

Entrambe le parti hanno anche depositato memorie.

Motivi della decisione

La banca ricorrente sostiene che il decreto, con il quale il giudice delegato ha reso esecutivo il piano parziale di riparto, non riconoscendo il privilegio ipotecario di cui fortuitamente era stata omessa la menzione all'atto della richiesta di ammissione al passivo del credito, violerebbe gli artt. 110 e segg. l. fall., nonché l'art. 2879 c.c. che prescrive l'atto scritto per la rinuncia all'ipoteca.

Il ricorso è però inammissibile.

Il decreto del giudice delegato che, a norma dell'art. 110, 3° comma, l. fall., rende esecutivo il piano di riparto non è infatti suscettibile di ricorso per cassazione, ex art. 111 cost., giacché tale mezzo è esperibile unicamente nei confronti di provvedimenti ad un tempo decisori e definitivi, laddove il decreto in esame è impugnabile con reclamo al tribunale, secondo il disposto dell'art. 26 l. fall., e pertanto difetta dell'indispensabile requisito della definitività (ex multis, Cass., 26 ottobre 1988, n. 5798).

Consequenziale è la condanna della ricorrente al rimborso delle spese processuali di controparte, che si

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a vertical line.



liquidano in euro 6.000,00 (seimila) per onorari e 100,00 (cento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 6.000,00 (seimila) per onorari e 100,00 (cento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso, in Roma, il 23 novembre 2004.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Renato Rordorf

Antonio Saggio

CANCELLIERE
Andrea Franchi

CORTE SUPREMA CASSAZIONE
ES 11

Deposizione

21 GEN. 2005

IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA CASSAZIONE

Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 8-09-2005 serie 4 al n. 26020 versate € 160,41 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)